



Regolamento 18-04

Merci di ritorno

I regolamenti sono disposizioni di esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.

Indice

| | |
|--|----|
| Elenco delle abbreviazioni | 3 |
| 0 Introduzione, informazioni di base | 4 |
| 1 Merci svizzere di ritorno | 4 |
| 1.1 Condizioni per la franchigia di dazio | 4 |
| 1.1.1 Intatto..... | 4 |
| 1.1.2 Speditore originario | 5 |
| 1.1.3 Termine d'importazione..... | 5 |
| 1.1.4 Identità | 5 |
| 1.2 Procedura all'atto della reimportazione | 5 |
| 1.2.1 Richiesta nella dichiarazione doganale d'importazione e documenti giustificativi | 5 |
| 1.2.2 Mancata richiesta | 5 |
| 1.3 Distruzione nel territorio doganale | 6 |
| 1.4 Beni rubati | 7 |
| 2 Merci estere di ritorno..... | 7 |
| 2.1 Condizioni per il rimborso | 7 |
| 2.1.1 Rifiuto di accettazione | 7 |
| 2.1.2 Annullamento del contratto..... | 8 |
| 2.1.2.1 Accordo tra le parti contraenti | 8 |
| 2.1.2.2 Mancata esecuzione della transazione giuridica | 8 |
| 2.1.3 Invendibilità | 9 |
| 2.1.4 Beni non commerciabili | 9 |
| 2.1.4.1 Mezzi di trasporto | 9 |
| 2.1.5 Termine di restituzione | 10 |
| 2.1.6 Intatto..... | 10 |
| 2.1.7 Speditore originario | 10 |
| 2.1.7.1 Distruzione nel territorio doganale | 11 |
| 2.2 Procedura di rimborso | 12 |
| 2.2.1 Domanda | 12 |
| 2.2.2 Documenti relativi alla domanda di rimborso | 13 |
| 2.2.3 Domande a posteriori | 13 |
| 2.2.3.1 Mancata imposizione all'esportazione | 14 |
| 2.3 Casi particolari..... | 14 |
| 2.3.1 Riesportazione di merci imposte provvisoriamente..... | 14 |
| 2.3.2 Donazioni a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno..... | 14 |
| 2.3.3 Beni rubati..... | 15 |
| 2.4 Procedura di rimborso semplificata | 15 |
| 2.4.1 Procedura di riesportazione presso il SA Posta CH SA ed il SA Liechtensteinische Post AG | 16 |
| 2.4.2 Procedura di riesportazione con altri dichiaranti doganali | 16 |

Elenco delle abbreviazioni

| Termine / abbreviazione | Significato |
|-------------------------|--|
| art. | Articolo |
| cpv. | Capoverso |
| DNND | Disposti di natura non doganale |
| IVA | Imposta sul valore aggiunto |
| LD | Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0) |
| lett. | Lettera |
| LIVA | Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA; RS 641.20) |
| OD | Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (RS 631.01) |
| PA | Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) |
| R-XX | Regolamento numero |
| RS | Raccolta sistematica del diritto federale |
| SA | Speditore autorizzato |
| UDSC | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini |

0 Introduzione, informazioni di base

A differenza di altre esenzioni di dazio, il diritto che regola l'IVA non è direttamente collegato al diritto doganale nel caso delle merci di ritorno. La legge sull'IVA prevede disposizioni distinte all'art. 53 cpv. 1 lett. f (merci svizzere di ritorno) ed all'art. 60 (merci estere di ritorno), che sono simili ma non identiche alle disposizioni del diritto doganale (per l'IVA, vedi anche [R-69-07](#)).

1 Merci svizzere di ritorno

[Art. 10 LD](#)

1.1 Condizioni per la franchigia di dazio

Per la reimportazione in franchigia di dazio di merci esportate dalla libera pratica, le merci, devono, a seconda delle circostanze, adempire i seguenti requisiti:

| | |
|--|---------------|
| Reimportate intatte | → cifra 1.1.1 |
| Rinvio allo spedite originario | → cifra 1.1.2 |
| Termine per l'importazione 5 anni o illimitato | → cifra 1.1.3 |
| Garanzia dell'identità | → cifra 1.1.4 |

Il motivo della reimportazione è irrilevante.

Anche gli invii parziali (vale a dire singole posizioni di un invio e parti di un oggetto) possono ugualmente essere considerati come merci svizzere di ritorno, a condizione che sia possibile determinare l'identità con le merci originariamente esportate.

1.1.1 Intatto

La merce deve essere reimportata intatta.

Se le merci vengono lavorate o trasformate all'estero e quindi perfezionate, sono da considerarsi modificate. Tali merci devono essere imposte secondo il regime doganale previsto a tale scopo (ad es. il regime di perfezionamento passivo). Un'imposizione come merce svizzera di ritorno è esclusa.

Tuttavia, l'utilizzo delle merci non è considerato una modifica. Anche una modifica apportata allo scopo di mantenere lo stato delle merci durante il loro utilizzo all'estero è da considerarsi intatta ai sensi della LD.

Esempi di trattamenti che servono esclusivamente a mantenere le condizioni di un prodotto | Rivestimento antiruggine, riparazione di parti danneggiate durante il trasporto, interventi necessari a causa dell'usura o dell'utilizzo all'estero o sostituzione di parti difettose con parti dello stesso tipo e valore

Le merci esportate fin dall'inizio per la lavorazione (anche per mantenere il loro stato) non possono essere imposte come merci svizzere di ritorno al momento della reimportazione. Tali merci devono essere imposte già al momento dell'esportazione nel regime doganale previsto a tale scopo (ad es. il regime di perfezionamento passivo).

Il motivo della rispeditura delle merci intatte non è rilevante.

Le merci reimportate dopo aver subito modifiche sono ammesse in franchigia se riesportate a causa di un difetto accertato all'atto della trasformazione in territorio doganale estero (art. 10 cpv. 2 LD).

Esempio «latte» | Del latte proveniente dalla Svizzera viene trattato termicamente per produrre yogurt; vengono inoltre aggiunti batteri lattici per modificarne la struttura. Si scopre che il latte non è della qualità desiderata e viene rispedito in Svizzera.

A causa di questo difetto di qualità rilevato all'estero, è possibile un rimborso nonostante la modifica.

1.1.2 Speditore originario

Speditore originario è colui che risulta come mittente sul documento doganale d'esportazione.

1.1.3 Termine d'importazione

La reimportazione allo speditore originario è possibile senza limitazione temporale, ad esempio anche 20 anni dopo l'esportazione.

Tuttavia, se le merci non vengono reimportate al mittente originario, esse devono essere reimportate entro 5 anni dall'esportazione, in caso contrario, le merci non possono usufruire della franchigia di dazio in qualità di merci svizzere di ritorno.

1.1.4 Identità

Le merci di ritorno devono essere le stesse che sono state esportate.

1.2 Procedura all'atto della reimportazione

1.2.1 Richiesta nella dichiarazione doganale d'importazione e documenti giustificativi

La franchigia doganale per merci svizzere di ritorno deve essere richiesta nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica, vanno presentati i consueti documenti di accompagnamento dell'invio ed i documenti comprovanti la legittimità della richiesta di franchigia di dazio, quali ad esempio:

- Decisione d'imposizione all'esportazione oppure dichiarazione doganale all'esportazione;
- Fatture, bollettini di consegna, lettere di vettura, ecc.;
- Corrispondenza con il cliente, ecc.

Se sono interessate solo singole posizioni di una o più decisioni d'imposizione o documenti di accompagnamento della precedente esportazione, è necessario specificare di quali merci (rispettivamente quali posizioni) si tratta. L'ufficio doganale competente può richiedere ulteriori prove.

1.2.2 Mancata richiesta

La possibilità di rimediare a una mancata domanda durante l'importazione, sono disciplinate dalle consuete disposizioni della procedura rettifica della dichiarazione doganale ai sensi dell'Art. 34 LD o della procedura di ricorso ai sensi dell'Art. 116 LD.

1.3 Distruzione nel territorio doganale

Un invio originariamente proveniente dalla libera circolazione nel territorio doganale svizzero e destinata all'esportazione non viene consegnata all'estero (ad es. a causa del rifiuto di accettazione oppure dell'indirizzo sconosciuto). L'invio viene rispedito in Svizzera per essere consegnato allo speditore originario in Svizzera. Tuttavia, lo speditore originario in Svizzera rifiuta di accettare nuovamente l'invio e non è disposto a pagare i dazi d'importazione sulla merce reimportata. Di conseguenza, l'invio rimane al dichiarante, che non può rifarsi dei tributi d'importazione riscossi.

Il dichiarante deve compiere ogni ragionevole sforzo per trovare un'altra soluzione. Tuttavia, se questi sforzi non hanno successo, un rimborso dei tributi all'importazione può essere preso in considerazione dopo la distruzione degli invii «abbandonati» presso il dichiarante doganale svizzero.

Le seguenti condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte:

- a) Le merci sono state esportate dalla libera circolazione interna;
- b) Prima della distruzione, il dichiarante presenta all' UDSC una richiesta scritta di rimborso come merce svizzera di ritorno;
- c) Le merci sono state reimportate intatte;
- d) Le merci erano destinate allo speditore originario;
- e) Gli sforzi del dichiarante per restituire le merci allo speditore originario e per trovare un'altra soluzione devono essere evidenti o documentati;
- f) L'identità dei beni da distruggere è garantita.

Nota | Queste condizioni hanno lo scopo di garantire che la possibilità di un rimborso sia l'ultima opzione se le merci non possono essere consegnate.

Una volta ottenuto il consenso dell'UDSC, la merce verrà distrutta sotto la sua supervisione o verrà fornita la prova della corretta distruzione o smaltimento. I dettagli sono regolati dall'ufficio doganale competente.

La distruzione non deve comportare l'evasione del pagamento dei dazi all'importazione. Essa deve essere esplicitamente richiesta dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che si assume anche la responsabilità della distruzione.

Per la distruzione sotto la supervisione dell'UDSC viene riscossa una tassa sulla base della cifra 1.1 della tariffa degli emolumenti nell'appendice dell'Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC¹ (oltre all'emolumento di restituzione ai sensi della cifra 8.13 della menzionata tariffa degli emolumenti).

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([RS 631.035](#))

1.4 Beni rubati

Per i beni rubati in Svizzera che vengono identificati e confiscati all'estero e che devono essere restituiti al legittimo proprietario in Svizzera, può essere concessa una franchigia di dazio in analogia con l'art. 10 LD per merci svizzere di ritorno.

La condizione per l'esenzione doganale è una richiesta scritta da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione alla direzione di circondario doganale competente per la regione nella quale è domiciliata (si veda l'[appendice I](#)), nonché una prova adeguata che le merci provengono dal territorio doganale svizzero (può trattarsi, ad es., di documenti assicurativi, fascicoli di polizia oppure atti giudiziari). Oltre all'identità della merce, dai documenti deve risultare chiaramente che si tratta di merce rubata.

2 Merci estere di ritorno

[Art. 11 LD](#), [art. 38-39 OD](#)

2.1 Condizioni per il rimborso

I dazi doganali riscossi al momento dell'immissione di merci in libera pratica sono rimborsati al momento della riesportazione, a condizione che siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Motivo specifico del rinvio | → cifre 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 oppure 2.1.4 |
| Termine di rinvio | → cifra 2.1.5 |
| Merchi intatte / non intatte | → cifra 2.1.6 |
| Rinvio allo spediteore originario | → cifra 2.1.7 |

Tuttavia, le merci che vengono rinviate al mittente solo dopo aver raggiunto lo scopo per cui sono state importate sono escluse da qualsiasi trattamento come merci di ritorno.

Esempio «Macchina per lo stampaggio a iniezione» | Una macchina per lo stampaggio a iniezione viene importata in Svizzera per la produzione di parti in plastica per un anno e riesportata dopo il completamento della commessa con conseguente recupero dei dazi all'importazione.

In questo caso il rimborso è escluso.

2.1.1 Rifiuto di accettazione

In caso di rifiuto di accettazione, il destinatario non accetta la merce al momento della consegna.

È ugualmente reputato rifiuto di accettazione il fatto che l'acquirente prenda possesso della merce in maniera provvisoria, ma la restituisca allo spediteore qualche giorno dopo perché non intende accettarla (anche in base a un diritto generale di restituzione in conformità alle condizioni contrattuali tra le parti).

Esempi esplicativi

Annullamento del contratto in caso di difetti | La merce difettosa dal punto di vista dell'acquirente viene restituita al mittente. Il contratto di acquisto viene annullato.

Esempio «Divano con rivestimento errato» | Un divano di qualità perfetta è stato dotato di un tessuto di rivestimento errato e viene restituito al mittente (merce non conforme al contratto). Il cliente rinuncia al diritto di consegna sostitutiva.

Consegna sostitutiva (sostituzione in caso di reclamo per difetti) | La merce difettosa dal punto di vista dell'acquirente viene sostituita con merce non difettosa (il contratto di acquisto rimane comunque valido). Di solito ciò avviene in base ai termini di garanzia. La merce nuova o sostituita deve essere dichiarata all'importazione secondo le consuete disposizioni.

Esempio «Divano danneggiato» | Un divano consegnato è danneggiato (merce difettosa), esso viene rinvio al mittente e sostituito con uno nuovo.

2.1.2 Annullamento del contratto

L'annullamento ha luogo quando la transazione non è stata conclusa come originariamente previsto dalle parti e di conseguenza lo stato originario deve essere ripristinato.

2.1.2.1 Accordo tra le parti contraenti

Le prestazioni già fornite sono annullate reciprocamente conformemente all'importo iniziale (in linea di massima le parti contraenti sono d'accordo sul rinvio della merce).).

Affinché venga concesso il rimborso dei dazi all'importazione, il negozio giuridico originario (contratto) deve essere annullato per intero. Ciò significa che l'importo fatturato dal fornitore (prezzo di acquisto) viene interamente rimborsato all'acquirente. Il venditore di solito lo conferma in una conferma di ripresa della merce. In caso di reclami, il difetto deve essere evidente dai documenti o dalla corrispondenza.

L'applicazione di clausole di restituzione disciplinate contrattualmente che, ad esempio, prevedono solo un rimborso parziale o la deduzione di una quota parte, non costituisce una rescissione del contratto ai sensi dell'art. 11 LD. Non è possibile concedere il rimborso dei dazi all'importazione per merci estere di ritorno.

Esempio «Penale per capi invenduti» | Un fornitore estero accetta di ritirare i capi di abbigliamento invenduti a causa di un cambiamento della moda. Egli rimborsa all'acquirente un importo calcolato sulla base di un prezzo medio oppure del valore di mercato oppure al netto di una penale, ad esempio.

In questo caso non è prevista la rescissione del contratto ed è escluso il rimborso come merce estera di ritorno.

2.1.2.2 Mancata esecuzione della transazione giuridica

La mancata esecuzione di un negozio giuridico si verifica quando lo speditore richiede la restituzione di merci che sono già state imposte per l'importazione prima che vengano consegnate all'acquirente nel territorio doganale svizzero.

Esempio «Richiamo di un farmaco a causa di una confezione non corretta» | A causa di un imballaggio errato, una partita di medicinali viene restituita dal mittente prima che raggiunga il destinatario, ma dopo che è già stata imposta definitivamente per l'importazione.

In questo caso, il contratto viene rescisso ed è possibile un rimborso come merce estera di ritorno.

2.1.3 Invendibilità

Una merce è reputata invendibile quando l'importatore non riesce a venderla sul mercato svizzero a causa di un difetto, un errore, una carenza oppure una svista.

I seguenti casi **non** costituiscono invendibilità:

Difficoltà di vendita | Se la merce non può essere venduta a causa di difficoltà di vendita e viene restituita al mittente estero;

Merce con data di scadenza | Per le merci che non possono più essere vendute a causa della data di scadenza (merci con data di scadenza, come alimenti, medicinali, ecc.; vedi anche cifra 2.1.4).

Se risulta che la merce non poteva essere venduta (ad es., merce ordinata in eccesso) e non è quindi invendibile ai sensi dell'art. 11 LD, la rescissione del contratto può essere considerata un motivo per la restituzione della merce, a condizione che lo speditore estero riprenda espressamente la merce e rimborsi interamente l'acquirente (vedi anche cifra 2.1.2).

2.1.4 Beni non commerciabili

In base all'art. 11 cpv. 3 LD, i dazi doganali possono essere rimborsati anche per le merci che non possono essere immesse sul mercato secondo il diritto svizzero a causa della legislazione sulla salute, sulla sicurezza sul lavoro o sulla circolazione stradale o di normative simili. Ciò vale anche, ad esempio, per le merci con data di scadenza scaduta. A differenza di tutte le altre merci, le merci con data di scadenza non devono necessariamente essere restituite al mittente originario.

Esempio «Reclamo sul budino al latte da parte di un laboratorio cantonale» | Una partita di riso al latte viene respinta da un laboratorio cantonale perché non conforme alla legislazione sulle derrate alimentari.

2.1.4.1 Mezzi di trasporto

Per i mezzi di trasporto non immatricolati e riesportati in Svizzera dal proprietario per motivi tecnici o altri motivi particolari, i dazi d'importazione possono essere rimborsati in base all'art. 11 cpv. 3 LD. Il veicolo non deve essere restituito al venditore originario; è possibile la vendita a terzi all'estero.

Lo stesso vale per i mezzi di trasporto che se venissero immatricolati sarebbero oggetto di sanzioni elevate a causa delle eccessive emissioni di CO₂ e che quindi vengono riesportati.

Esempio «Costi elevati per la preparazione all'autorizzazione» | Un mezzo di trasporto deve essere revisionato per essere immatricolato. I costi stimati per la revisione sono così elevati che il proprietario del veicolo decide di non immatricolare il veicolo in Svizzera.

Un rimborso come merce estera di ritorno è possibile se si può dimostrare e concludere dalle circostanze che una licenza non vale la pena o che i costi di riparazione della licenza sono sproporzionati (ad es. tramite preventivo di spesa o conferma da parte di un'officina).

Esempio «Mancanza di requisiti tecnici» | Un mezzo di trasporto non soddisfa gli standard di omologazione a causa dei requisiti tecnici (ad es. norme sulle emissioni, sicurezza del veicolo).

Il rimborso come merce estera di ritorno è possibile se la mancanza dei requisiti tecnici può essere comprovata sulla base delle prove presentate (ad es., una conferma da parte dell'ufficio della circolazione o di un centro di omologazione).

2.1.5 Termine di restituzione

La merce deve essere restituita allo speditore estero entro 3 anni dall'importazione.

Il termine di 3 anni ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LD è un termine legale non prorogabile (art. 22 cpv. 1 PA).

2.1.6 Intatto

Le merci devono essere riesportate intatte.

Se le merci vengono lavorate o trasformate in Svizzera e quindi perfezionate, sono da considerarsi modificate. Tali merci devono essere imposte secondo il regime doganale previsto a tale scopo (ad es. il regime di perfezionamento attivo). Un'imposizione come merce estera di ritorno è esclusa.

Tuttavia, l'utilizzo delle merci non è considerato una modifica. Anche una modifica apportata allo scopo di mantenere le condizioni della merce durante l'utilizzo nel territorio doganale svizzero è da considerarsi inalterata ai sensi della LD. Tuttavia, le merci importate fin dall'inizio per la lavorazione (anche allo scopo di preservarne lo stato) non possono essere imposte come merci estere di ritorno al momento della riesportazione. Tali merci devono essere dichiarate già al momento dell'importazione nel regime doganale previsto a tale scopo (ad es. il regime di perfezionamento attivo).

Esempi di modifiche tollerate | Rivestimento antiruggine, riparazione di parti danneggiate durante il trasporto, interventi necessari a causa dell'usura o dell'utilizzo nel paese doganale o sostituzione di parti difettose con parti dello stesso tipo e valore. Questi trattamenti servono esclusivamente a mantenere le condizioni della merce.

Le merci modificate ed in seguito riesportate sono oggetto di rimborso se vengono riesportate a causa di lacune accertate all'atto della loro trasformazione nel territorio doganale o durante l'utilizzo (art. 11 cpv. 2 LD).

La restituzione dei dazi è concessa anche per gli invii parziali, ossia per singoli articoli, parti di un articolo o un'unità funzionale, a condizione che l'identità con la merce importata in quel momento possa essere stabilita senza ombra di dubbio e che il prezzo d'acquisto originale per questa spedizione parziale sia interamente rimborsato dal mittente.

2.1.7 Speditore originario

La merce deve essere restituita allo speditore estero.

È anche consentito consegnare la merce a terzi nel territorio doganale estero, a condizione che la restituzione avvenga per conto dello speditore estero e che quest'ultimo rimborsi oppure sostituisca la merce al partner commerciale svizzero.

Indipendentemente dal motivo della restituzione, solo il contratto di consegna originale in relazione all'imposizione all'importazione dà diritto al rimborso dei dazi all'importazione, ossia il contratto stipulato tra lo speditore estero (venditore) e l'importatore svizzero (acquirente).

Il riferimento al mittente originario, che scambia o accetta la merce o ne accredita l'importo, deve essere sempre identificabile. Ciò significa che le merci già rivendute in Svizzera non possono più essere considerate come merci estere di ritorno ai sensi della legge doganale.

Sono **escluse** le seguenti circostanze:

- Se lo speditore estero è disposto a ritirare la merce che è già stata venduta a un intermediario svizzero o a un consumatore finale, le condizioni per il trattamento come merce estera di ritorno sono adempite.
- Le merci importate da un importatore per le sue filiali, centri di distribuzione o uffici distaccati ecc. sono considerate «non rivendute» ai fini di questa interpretazione, a condizione che non vi sia stata alcuna rivendita interna (ad es., dall'importatore alla filiale). Di conseguenza, i dazi all'importazione devono essere rimborsati all'importatore.

2.1.7.1 Distruzione nel territorio doganale

[Art. 11 cpv. 4 LD](#), [art. 39 OD](#)

Le merci interessate da una distruzione nel territorio doganale sono quelle che vengono rifiutate dall'importatore (acquirente) e che non possono essere inviate allo speditore estero (venditore) o per suo conto a un terzo su territorio doganale estero e sono soggette a distruzione nel territorio doganale. I motivi della mancata restituzione delle merci possono essere di natura logistica, finanziaria o, ad esempio, ecologica.

Il rimborso dei dazi doganali per le merci distrutte è concesso per intero su richiesta preventiva, a condizione che lo speditore estero rimborsi le merci da distruggere. Il rimborso può avvenire anche sotto forma di risarcimento in natura.

Per la concessione di un rimborso per le merci estere di ritorno a causa della distruzione nel territorio doganale le seguenti condizioni devono essere adempite cumulativamente:

- a) il dichiarante presenta all'UDSC una domanda scritta di rimborso come merce estera di ritorno prima della distruzione;
- b) la merce è intatta, tranne nel caso di un difetto emerso durante la lavorazione (vedi cifra 2.1.6);
- c) esiste una nota di credito e una rinuncia da parte dello speditore originario;
- d) l'identità dei beni da distruggere è garantita.

Una volta ottenuto il consenso dell'UDSC, la merce viene distrutta sotto la sua supervisione o viene fornita la prova della corretta distruzione/smaltimento. I dettagli sono regolati dall'ufficio doganale competente.

Per la distruzione sotto la supervisione dell'UDSC viene riscosso un emolumento ai sensi della cifra 1.1 della tariffa degli emolumenti dell'appendice dell'Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC² (oltre all'emolumento di restituzione ai sensi della cifra 8.13 della menzionata tariffa degli emolumenti).

² Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([RS 631.035](#))

Definizione di distruzione | Per definizione, distruzione significa che la merce sia distrutta a seguito di un processo di distruzione e non sia più utilizzabile. L'incenerimento di una merce in un impianto di incenerimento dei rifiuti è considerata distruzione ai sensi della legge doganale.

La distruzione ai sensi del diritto doganale può ugualmente consistere nella valorizzazione di una merce quando questa è resa inutilizzabile o distrutta e allo stesso tempo viene creato valore aggiunto sotto un'altra forma. La condizione è che la valorizzazione non sia preceduto da una transazione di vendita o da un trasferimento dei beni in cambio di una remunerazione. Al contrario, il proprietario della merce generalmente paga alla società di valorizzazione un compenso per la sua accettazione. Il flusso finanziario deve essere comprovato da un'adeguata documentazione. Ad esempio la valorizzazione può consistere nel recupero energetico (produzione di energia attraverso il processo di incenerimento, produzione di combustibile biogeno attraverso la fermentazione) o la produzione di fertilizzante per il suolo attraverso la decomposizione.

Nel caso di una rimessa per la fermentazione, l'azienda di valorizzazione necessita di un'autorizzazione dell'UDSC per la produzione di combustibile biogeno esente da imposte sugli oli minerali. Tuttavia, questa autorizzazione non è un prerequisito per il rimborso dei dazi riscossi all'importazione.

2.2 Procedura di rimborso

2.2.1 Domanda

La domanda di rimborso per le merci estere di ritorno deve essere presentata nella dichiarazione doganale di esportazione o nella dichiarazione di esportazione delle merci:

| | | |
|---------------------|--|--|
| e-dec Export | Tipo d'imposizione: | 4 «Merci di ritorno» |
| | Tipo di rimborso: | 6 «Rimborso altri» |
| | → Il motivo specifico della restituzione deve essere indicato nella dichiarazione doganale (ad esempio nel campo «Descrizione delle merci»). | |
| Passar Esportazione | Merci di ritorno: | « <input checked="" type="checkbox"/> » |
| | Tipo di compensazione: | 4 «Merci di ritorno con domanda di rimborso» |
| | Gruppo di dati processo per merci di ritorno: | |
| | Numero di riferimento: | Numero della dichiarazione doganale di importazione interessata |
| | Numero di posizione: | posizioni interessate della dichiarazione doganale di importazione |
| | Motivo del rimborso: | Specificare il motivo del rimborso |

Se si **rinuncia al rimborso** dei dazi all'importazione, per motivi di statistica commerciale, l'imposizione deve essere richiesta come segue:

| | |
|---------------------|--|
| e-dec Export | Tipo d'imposizione: 4 «Merci di ritorno» |
| | → Il motivo specifico della restituzione deve essere indicato nella dichiarazione doganale (ad esempio nel campo «Descrizione delle merci»). |
| Passar Esportazione | Merci di ritorno: « <input checked="" type="checkbox"/> » |
| | Tipo di compensazione: 5 «Merci di ritorno senza domanda di rimborso» |

2.2.2 Documenti relativi alla domanda di rimborso

Per il trattamento della domanda è necessario presentare i seguenti documenti:

- Domanda scritta di rimborso;
- Decisione d'imposizione all'esportazione;
- Decisione d'imposizione Dazio e IVA (vedi anche [R-69-07](#) cifra 2.5.2);
- Nota di credito o conferma di restituzione da parte dello speditore estero (tranne nel caso di merci che non possano essere commercializzate, ai sensi della cifra 2.1.4).;
- Fatture, note di consegna, lettere di vettura d'importazione;
- eventuale corrispondenza con lo speditore estero;
- altri documenti pertinenti che possono essere utilizzati per spiegare i fatti del caso e comprovare la legittimità della richiesta di rimborso.

In caso si tratti di più decisioni d'imposizione o documenti di accompagnamento, è necessario specificare le merci (oppure le posizioni) interessate. L'ufficio doganale competente può richiedere ulteriori prove.

2.2.3 Domande a posteriori

Se la domanda di rimborso non è già stata indicata nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di esportazione delle merci al momento dell'esportazione, la domanda può essere presentata successivamente per iscritto all'ufficio doganale presso il quale è avvenuta l'esportazione.

L'ufficio doganale può approvare le richieste di rimborso a posteriori se la richiesta viene presentata per iscritto e corredata delle prove (documenti giustificativi) entro 60 giorni dalla riesportazione (art. 38 OD). La data della dichiarazione doganale di esportazione è determinante per il calcolo del termine. La domanda a posteriori non fa parte della procedura di dichiarazione doganale, per cui si deve tenere conto della sospensione dei termini secondo l'art. 22a PA³. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle cifre 2.2.1 e 2.2.2.

³ Sospensione dei termini secondo l'art. 22a della Legge del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; [RS 172.021](#)) applicabile.

Se la domanda viene presentata dopo la scadenza del termine, l'ufficio doganale rinvia la pratica alla direzione di circondario per l'emissione di una decisione (non entrata merito per scadenza del termine).

2.2.3.1 Mancata imposizione all'esportazione

Non è possibile il rimborso a posteriori dei dazi doganali per le merci estere di ritorno che sono state introdotte in un territorio doganale estero senza imposizione all'esportazione. Tali domande devono essere respinte dalla direzione di circondario competente a causa del mancato rispetto della procedura d'imposizione e della mancata presentazione della domanda nella dichiarazione doganale di esportazione o nella dichiarazione di esportazione delle merci, come previsto dall'art. 79 OD.

Su richiesta, la direzione di circondario autorizza l'imposizione all'esportazione a posteriori (solo imposizione normale) solo sulla base della prassi amministrativa. Le richieste d'imposizione all'esportazione a posteriori in base alla procedura normale devono essere presentate entro 60 giorni dalla comprovata esportazione della merce (trasferimento in un territorio doganale estero). L'esportazione deve essere comprovata da un'adeguata documentazione.

Ai fini dell'IVA, si applicano le condizioni di cui al [R-69-07](#) cifra 2.6.

Eccezione | Per gli invii con un valore totale fino a CHF 1'000.00, è possibile ottenere il rimborso dei dazi doganali in tutti i traffici doganali entro 60 giorni a contare dall'esportazione, anche se non è stata presentata alcuna dichiarazione doganale di esportazione o solo una dichiarazione doganale di esportazione semplificata.

In questi casi, il richiedente deve comprovare l'esportazione con altri documenti (ad es. prova della messa sotto regime doganale nel territorio doganale estero, documenti di trasporto, ordine di trasporto, documento di tracciamento della spedizione, conferma di ritiro, ordine, fattura, contratto di consegna, prova di pagamento, ecc.)

2.3 Casi particolari

2.3.1 Riesportazione di merci imposte provvisoriamente

Se le merci vengono riesportate entro il termine di validità dell'imposizione provvisoria all'importazione, la sola riesportazione non dà diritto al rimborso dei dazi all'importazione o alla liberazione della garanzia.

La procedura dell'imposizione provvisoria deve prima concludersi con un'imposizione definitiva all'importazione. Il diritto al trattamento come merce estera di ritorno sussiste solo se sono adempiute le condizioni di cui alla cifra 2.2 e seguenti. – I termini legali per la richiesta di restituzione devono essere rispettati.

2.3.2 Donazioni a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno

Se, anziché essere distrutte, merci ancora utilizzabili vengono consegnate gratuitamente a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (vedi [R-18-03](#) cifra 4.1) è possibile concedere, dietro domanda, la restituzione. Le condizioni di cui alla cifra 4 della [R-18-03](#) devono essere adempiute per analogia e devono essere comprovate da un'adeguata documentazione.

In caso di derrate alimentari, prima della consegna gratuita occorre chiedere l'accordo del laboratorio cantonale.

La competenza per il trattamento di tali richieste spetta alle direzioni di circondario nella cui regione ha sede l'istituzione o il domicilio per le persone nel bisogno in questione (vedi [appendice I](#)).

Disposizioni sull'IVA | Se non sussiste il pieno diritto alla detrazione dell'imposta precedente, la restituzione dell'IVA è possibile solo se, all'atto dell'importazione, sarebbe stata autorizzata un'esenzione dai tributi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. d. LIVA in concomitanza con l'art. 8 cpv. 2 lett. d. LD e l'art. 17 OD (vedi [R-18-03](#) cifra 4 e [R-69-02](#) cifra 7).

2.3.3 Beni rubati

Per le merci rubate all'estero e successivamente importate in Svizzera, i dazi doganali possono essere rimborsati per analogia con l'art. 11 LD. Una delle condizioni per il rimborso è che la merce venga restituita al legittimo proprietario all'estero e non alla persona sospettata di ricettazione.

Oltre ai consueti documenti, la domanda scritta di restituzione all'UDSC deve essere corredata dalle prove necessarie a dimostrare i fatti e la legittimità della richiesta di restituzione (ad es. documenti assicurativi, fascicoli di polizia o atti giudiziari). Oltre all'identità, i documenti devono dimostrare senza ombra di dubbio che il bene in questione è stato rubato.

2.4 Procedura di rimborso semplificata

Se il dichiarante non può consegnare degli invii al destinatario e quindi rimangono sotto la custodia del dichiarante, i dazi all'importazione possono essere rimborsati secondo una procedura di rimborso semplificata.

Le seguenti condizioni devono essere cumulativamente adempiute:

- a) L'invio completo è rimasto sotto la custodia del dichiarante;
- b) L'invio non può essere consegnato

Un invio è considerato non consegnabile se il dichiarante non può effettivamente consegnare l'invio al destinatario (ad es. a causa del rifiuto di accettazione, dell'indirizzo sconosciuto, del destinatario deceduto, ecc.). Ciò rende impossibile per il dichiarante adempiere definitivamente al contratto di trasporto.;

- c) Il dichiarante deve fornire la prova che l'invio non ha potuto essere consegnato. La prova può essere fornita, ad esempio, con un'annotazione della mancata consegna e della riesportazione sulla bolla di consegna e/o con un estratto del suo sistema di tracking & tracing;
- d) I requisiti previsti dal [R-10-10](#) cifra 1.3.3.1 sono soddisfatti (in particolare valore statistico inferiore a CHF 1.000,00 e massa netta inferiore a 100 kg).

Disposizioni sull'IVA | Per i rimborsi IVA nell'ambito della procedura di rimborso semplificata vedi [R-69-07](#) cifra 2.

2.4.1 Procedura di riesportazione presso il SA Posta CH SA ed il SA Liechtensteinische Post AG

| Panoramica delle sedi | | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Dichiarante | Sedi | Ufficio doganale competente |
| SA Posta CH SA | Mülligen ed Urdorf | Dogana Zurigo |
| | Pratteln | Dogana Basilea Sud |
| SA Liechtensteinische Post AG | Schaan FL | Dogana San Gallo / Principato del Liechtenstein |

Per le spedizioni che soddisfano le condizioni di cui alla cifra 2.4, il dichiarante doganale compila il modulo 25.74 A, che viene presentato all'ufficio doganale competente. Il modulo è valido come dichiarazione doganale di esportazione e come domanda di restituzione per gli invii in esso elencati.

Per semplicità, le spedizioni che non soddisfano le condizioni per una dichiarazione di esportazione semplificata ai sensi della lettera d) della cifra 2.4 possono essere elencate anche nel Modulo 25.74 A. Per queste spedizioni, tuttavia, il modulo è valido solo come richiesta di rimborso, motivo per cui è necessario creare una valutazione elettronica dell'esportazione per ciascuna spedizione.

Gli invii non conformi alle altre disposizioni della cifra 2.4 devono essere dichiarate secondo la procedura di restituzione normale (vedi cifra 2.2 e seguenti).

2.4.2 Procedura di riesportazione con altri dichiaranti doganali

La richiesta di rimborso per le merci estere di ritorno deve essere presentata nella dichiarazione doganale di esportazione o nella dichiarazione di esportazione delle merci:

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| e-dec Export | Tipo d'imposizione: | 4 «Merci di ritorno» |
| | Tipo di rimborso: | 6 «Rimborso altri» |
| | Voce di tariffa: | 9999.9999 |
| | → Il motivo specifico della restituzione deve essere indicato nella dichiarazione doganale (ad esempio nel campo «Descrizione delle merci»). | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Passar Esportazione | Merci di ritorno: | « <input checked="" type="checkbox"/> » |
| | Tipo di compensazione: | 4 «Merci di ritorno con domanda di rimborso» |
| | Gruppo di dati processo per merci di ritorno: | |
| | Numero di riferimento: | vedi modulo 25.74 B |
| | Numero di posizione: | Merci di ritorno: 1 |
| | Motivo: | Invio non consegnabile |

Oltre alla dichiarazione doganale di esportazione, il dichiarante deve presentare una domanda di rimborso dei dazi all'importazione. A tal fine, compila il modulo. 25.74 B e lo presenta all'ufficio doganale.